



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	18
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sancisce l'impegno dei due Paesi a sviluppare una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

L'intesa si pone come finalità quella di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia, sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.

Essa si inserisce nell'ambito di un contesto internazionale, soprattutto regionale, che richiede sempre più attenzioni sulla necessità di collaborazioni più strette per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione transfrontaliera bilaterale di polizia, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base di un modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo, ovvero l'impegno a svolgere le attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di

esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti (articolo 1) e individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa (articolo 2), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
- per la Parte croata, il Ministero dell'interno - Direzione generale della polizia con le proprie unità organizzative interne e le unità locali di polizia, nel quadro delle proprie responsabilità.

L'Accordo inoltre specifica gli ambiti di competenza delle Parti per territorio, entro i quali le Autorità competenti all'applicazione dell'intesa svolgono la propria collaborazione (articolo 3).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, tra le quali, lo scambio delle informazioni (articolo 4), i collegamenti per le comunicazioni e le telecomunicazione, che vedono le applicazioni, nel distacco a breve termine di esperti, nelle visite di studio (articolo 5), nell'armonizzazione delle attività, attraverso la designazione di punti di contratto, nelle analisi congiunte e nei piani su operazioni in mare, porti e aeroporti, nelle attività operative coordinate in mare (articolo 6) e nelle iniziative di formazione (articolo 7). Inoltre, l'Accordo prevede anche forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia (articolo 8), l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti (articolo 9), l'invio di ufficiali di collegamento (articolo 10) e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari (articolo 11).

L'Accordo sancisce altresì che le Autorità competenti all'applicazione dell'intesa pos-

sono, se opportuno, stipulare protocolli per l'attuazione delle attività operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione indicate nell'atto internazionale (articolo 14).

Adeguate tutela è riservata per la trattazione dei dati personali e sensibili (articoli 12 e 13).

Nell'atto internazionale, che ha una durata illimitata (articolo 17) e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti (articolo 15), sono indicate le procedure da seguire per la composizione delle controversie (articolo 16) e per la sua entrata in vigore (articolo 17).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:

Si premette che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto influente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo

tab. b Croazia (gruppo IV) euro 116,34; ridotta del 20% euro 93,07; ridotta di un terzo euro 62,05; oneri giornalieri (62,05-51,65) euro 10,40; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,40*1,58) euro 16,43; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,37; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 67,42.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di tre quarti

tab. b Croazia (gruppo IV) euro 116,34; ridotta del 20% euro 93,07; ridotta di tre quarti 23,27.

Calcolo della diaria giornaliera a lunga permanenza

tab. b Croazia (gruppo IV) euro 116,34 ; ridotta del 20% euro 93,07; 50% della diaria imponibile per calcolo lordizzazione euro 46,54; lordizzazione della diaria (46,54*1,58) euro 73,53, ritenute (24,20 della quota lordizzata) euro 17,79; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 110,87.

Articolo 4, punti 1 e 2 e articolo 5 prima e quarta alinea

Lo scambio informativo concernente i criteri generali di esecuzione delle richieste di assistenza di cui all' articolo 4, punti 1 e 2 nonchè le attività previste all'articolo 5 prima e quarta alinea, può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n.191/2014 sul cap.2851).

Art.5

L'impegno previsto dal predetto articolo 5, seconda e terza alinea (distacco a breve termine di esperti nel territorio.... visite studio reciproche di esperti) si concretizza mediante l'invio in missione di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato per 6 giorni con i seguenti oneri:

- albergo (5 notti*2*120)	€ 1.200,00
- diaria giornaliera (67,42*2*6gg)	€ 809,04
- biglietti aerei AVR *2 operatori	€ 1.400,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 70,00
Totale	€ 3.479,04

Si fa presente, al riguardo, che gli oneri afferenti le visite del personale appartenente alla Polizia croata in Italia saranno a carico del Paese inviante.

Tipologia della spesa dell'articolo 5:**oneri autorizzati: € zero****oneri valutati: € 3.479,04****totale: € 3.479,04****Art.6**

Le attività di pattugliamento e di raccordo operativo previste in questo articolo rientrano nei normali compiti istituzionali degli organi nazionali deputati alla vigilanza marittima e non comportano pertanto oneri finanziari aggiuntivi (attività ordinarie autorizzate con legge 191/2014 sui capitoli 2624/3 e 2731/6). Le attività informative verranno assicurate con i canali di comunicazione esistenti senza ulteriori oneri (cap.2816/1).

Art. 7

Le parti contraenti prevedono, tra le forme di collaborazione, le attività di istruzione e formazione professionale mediante lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia, nonché la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, saranno attivati due corsi di formazione ogni anno, che si terranno presso la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia ed il C.A.P.S. di Cesena a beneficio di 20 funzionari della Polizia croata, per la durata di trenta giorni con i seguenti oneri:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa,	
- presso mensa,*30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza(comprensivo di orario extradidattico)	€ 13.392,12
(dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22	
Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44;	
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della	
domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna	
festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	
TOTALE	€ 42.965,56
Totale per due corsi	€ 85.931,12

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si precisa che l'attività inerente la prima e la terza alinea (convocazione di riunioni di lavoro tra le parti e la partecipazione di osservatori) verrà effettuata nell'ambito degli impegni di cui al successivo articolo 9, non comportando, quindi, oneri aggiuntivi.

Tipologia della spesa dell'articolo 7:

oneri autorizzati: € 42.108,32

oneri valutati: € 43.822,80

totale: € 85.931,12

Art.8

Relativamente alle attività previste dal presente articolo (scambio di funzionari di polizia) si prevede l'invio in missione di esperti e/o consulenti, per l'esecuzione di sei servizi annui, con l'impiego di n. 2 unità del ruolo direttivo o equiparato della Polizia di Stato, per la durata di sei giorni con i seguenti oneri:

- diaria giornaliera ridotta di $\frac{3}{4}$ (23,27*2*6gg)	€ 279,24
- biglietti aerei A/R *2 operatori	€ 1.400,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 70,00
Totale	€ 1.749,24
Totale per sei missioni	€ 10.495,44

Si prevede, inoltre, l'accoglienza di 2 funzionari della polizia croata, per un servizio di sei giorni, con i seguenti oneri:

-albergo (120*5*2)	€ 1.200,00
-oneri vitto (€ 32 a persona di cui a pranzo € 7 presso mensa ed a cena € 25 presso ristorante convenzionato per 5 giorni più la cena pari ad € 25 relativa al giorno di arrivo)	€ 370,00
Totale	€ 1.570,00

Si applica la prassi internazionale in materia di scambi, secondo la quale il vitto e l'alloggio sono offerti dal Paese ospitante, pertanto la diaria corrisposta al dipendente è pari ad $\frac{1}{4}$.

Tipologia della spesa dell'articolo 8:

oneri autorizzati: € zero

oneri valutati: € 12.065,44

totale: € 12.065,44

Art. 9

L'impegno di cui al presente articolo inerente (l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti per svolgere operazioni di polizia nel ruolo di consulenti o esperti) trova attuazione mediante l'invio in missione di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparati per la durata di tre giorni per lo svolgimento di tre servizi annui con i seguenti oneri:

- albergo (2 notti*2*120)	€ 480,00
- diaria giornaliera (57,42*2*3gg)	€ 404,52
- biglietti aerei A/R *2 operatori	€ 1.400,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 70,00
Totale	€ 2.354,52
Totale per tre servizi	€ 7.063,56

Tipologia della spesa dell'articolo 9:

oneri autorizzati: € zero
 oneri valutati: € 7.063,56
 totale: € 7.063,56

Art. 10

Per quel che concerne lo scambio di Ufficiali di collegamento si prevede l'invio, per 1 anno, di un' unità di personale con qualifica direttiva delle Forze di Polizia di Stato con i seguenti oneri:

- diaria giornaliera (€ 110,87 x 30gg. x 12 mesi)	€ 39.913,20
- biglietto aereo A/R	€ 700,00
- maggiorazione 5% biglietto aereo	€ 35,00
- assegno "ad personam" (€ 900 x 12 mesi)	€ 10.800,00
Totale	€ 51.448,20

Tipologia della spesa dell'articolo 10:

oneri autorizzati: € zero
 oneri valutati: € 51.448,20
 totale: € 51.448,20

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 159.987,36, arrotondate ad euro 159.987 a decorrere dal 2015. Di questi euro 117.879,04, in cifra tonda 117.879, hanno natura di onere valutato ed euro 42.108,32, in cifra tonda 42.108 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.L - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
 art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha
 avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
 Il Ragioniere Generale dello Stato
 - 8 LUG. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione di polizia transfrontaliera per il contrasto al crimine nelle sue varie forme, in particolare, a quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti

Tra le finalità che l'Accordo persegue quella prioritaria è di realizzare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi istituzionali impegnati nella lotta alla criminalità nelle sue varie forme, in un contesto internazionale estremamente complesso.

Il mutamento dello scenario internazionale, caratterizzato da non comuni criticità per gli effetti della crisi economico-finanziaria globale e di situazioni di crisi e disordini interni in Paesi dell'area mediterranea, impongono necessariamente una maggiore collaborazione in materia di sicurezza tra gli Stati, soprattutto tra quelli delimitati da frontiere comuni terrestri o separati da spazi marittimi.

La Croazia dal 1 luglio 2013 è membro dell'Unione europea. L'Italia è stata tra i principali sostenitori del percorso europeo croato e promuove la propria politica estera per l'integrazione dei Paesi dell'area balcanica nell'Unione europea. Infatti, l'impegno italiano ha favorito la decisione del Consiglio europeo di avviare dal prossimo anno i negoziati di adesione della Serbia e il negoziato per l'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa) con il Kosovo.

Pertanto, la collaborazione di polizia tra i due Paesi, anche attraverso un'intesa di cooperazione transfrontaliera, riveste fondamentale importanza, soprattutto per l'adozione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso la realizzazione di diverse forme di collaborazione, tra le quali, lo scambio delle informazioni, i collegamenti per le comunicazioni e le telecomunicazione, che vedono le applicazioni, nel distacco a breve termine di esperti, nelle visite di studio, nell'armonizzazione delle attività, attraverso la designazione di punti di contratto, l'analisi congiunte e piani su operazioni in mare, porti e aeroporti, nelle attività operative coordinate in mare e nelle iniziative di formazione. Inoltre, l'Accordo prevede anche forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia, l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti, l'invio di Ufficiali di collegamento e le attività operative coordinate.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Nello specifico si richiama :

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla Legislazione complementare;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dalla Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale transfrontaliera di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e gli annessi Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini e Protocollo contro la tratta di migranti via terra, mare ed aria. Tiene altresì conto dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma, il 28 maggio 1993. I citati atti internazionali sono richiamati nel Preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia in generale, che possano adattarsi anche ad aspetti di cooperazione transfrontaliera, sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'intesa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il mutamento dello scenario internazionale, caratterizzato da criticità per gli effetti della globalizzazione dei mercati, della crisi economico finanziaria globale e di situazioni di crisi e disordini interni in Paesi dell'area mediterranea, impongono necessariamente una maggiore collaborazione in materia di sicurezza tra gli Stati, soprattutto tra quelli delimitati da frontiere comuni terrestri o separati da spazi marittimi. L'azione di controllo alle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali si sviluppa attraverso l'attuazione di misure e piani armonizzati di prevenzione sia per il contrasto al traffico illecito di migranti e alla tratta di esseri umani, sia per il contrasto al traffico illecito di droga e ad altri reati di natura internazionale.

Pertanto, in assenza di un accordo quadro di riferimento la definizione dell'Accordo di cooperazione transfrontaliera di polizia tra l'Italia e la Croazia è finalizzata ad adeguare la cooperazione di polizia esistente tra i due Paesi agli attuali indirizzi operativi e a migliorare la collaborazione per il contrasto a nuove fenomenologie di reati.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto al crimine nelle sue varie forme, in particolare, al traffico illecito di migranti e alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di droga, e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo di nuove iniziative nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-croate.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono espressamente indicati gli ambiti territoriali di competenza delle autorità dei due Paesi preposte all'attuazione del trattato bilaterale e indicate, tra le altre, le forme di collaborazione generali, quali lo scambio delle informazioni e le attività di formazione. Sono inoltre indicate forme di collaborazione particolari, quali l'istituzione di gruppi di lavoro, lo scambio di funzionari, il distacco di esperti, l'invio di Ufficiali di collegamento, nonché le attività operative coordinate in mare.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti all'applicazione dell'accordo e ulteriore indicatore sarà l'auspicata diminuzione dei reati indicati nell'Accordo.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'Accordo di cooperazione transfrontaliera di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia hanno avuto formalmente inizio nel 2005, sui seguiti di un incontro tecnico tra una delegazione italiana, composta da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e una delegazione di polizia croata, tenutosi a Pola nel settembre 2005. In realtà, i primi contatti per lo sviluppo di iniziative italo-croate per il controllo delle frontiere erano stati già avviati fin dal 2001, attraverso appositi incontri bilaterali tra esperti di alto livello del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell'Interno croato. I negoziati, pertanto, sono stati condotti prevalentemente attraverso riunioni bilaterali, per ultima quella del 20 novembre 2007, tenutasi a Zagabria, nel corso del quale è stato definito il testo dell'intesa. Il testo condiviso dell'accordo è stato successivamente firmato a Zagabria, il 5 luglio 2011.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, non esistendo, attualmente, accordi simili tra l'Italia e la Croazia.

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analoghi contenuti con la Croazia, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale. La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto al crimine perpetrato attraverso le frontiere, in particolare, al traffico illecito di migranti e alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di droga, in quanto viene definito un quadro giuridico adeguato per le finalità perseguite, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione transfrontaliera di polizia. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nel controllo delle frontiere per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riguardo particolare al traffico illecito di migranti, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di droga.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per la Repubblica di Croazia, il Ministero dell'Interno, la Direzione Generale della Polizia con le proprie unità organizzative interne e le unità locali di polizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o di assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione della verifica di dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2015, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**E****IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA****SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia (di seguito denominate le "Parti");

Considerate le relazioni amichevoli tra i due Stati;

Considerata la legislazione nazionale e gli obblighi giuridici internazionali di entrambi gli Stati;

Considerata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo contro la tratta di migranti via terra, mare ed aria, che integrano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale fatta a New York il 15 novembre 2000, sottoscritta dall'Italia e dalla Croazia a Palermo il 12 dicembre 2000;

Con l'intento di intensificare la cooperazione tra le Autorità di Polizia alla luce dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;

Convinti che la cooperazione in mare, nei porti ed aeroporti è della massima importanza per contrastare con successo i flussi migratori illegali;

Mirando ad una più efficace azione contro la criminalità transfrontaliera tramite l'attuazione di misure e piani armonizzati;

Con l'intento di ridurre quanto più possibile l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani;

stabiliscono quanto segue:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 SETTORE DELLA COOPERAZIONE

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti in entrambi i Paesi, si impegnano a svolgere, nell'ambito delle competenze delle Autorità indicate nell'articolo 2 designate ad applicare il presente Accordo, le attività di cooperazione di polizia al fine di prevenire e reprimere tutti i crimini e i reati, in particolare quelli connessi con l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani e il traffico di sostanze stupefacenti.

Articolo 2 AUTORITA' COMPETENTI

Le autorità di polizia competenti (di seguito denominate "Autorità Competenti") per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

- Per la Repubblica Italiana: Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- Per la Repubblica di Croazia: Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Polizia con le proprie unità organizzative interne, e le unità locali di polizia (di seguito denominate "Amministrazioni di Polizia"), nel quadro delle proprie responsabilità.

Articolo 3 AMBITO DI COMPETENZA

Ai sensi del presente Accordo, l'ambito di competenza è il seguente:

- Nella Repubblica Italiana: l'ambito di competenza del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- Nella Repubblica di Croazia: territori di competenza locale delle Amministrazioni di Polizia: Contee di Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska e Dubrovačko-neretvanska.

II. COOPERAZIONE

A. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA

Articolo 4 SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE PARTI

(1) Le Autorità Competenti delle Parti si scambiano informazioni su:

- i reati transfrontalieri commessi in aeroporti, porti e in mare di cui all'articolo 1, coloro che perpetrano e partecipano alla perpetrazione di tali reati, nonché le circostanze e i modi in cui sono stati commessi tali reati e i provvedimenti adottati;
- le persone e i beni ricercati;
- le nuove forme di criminalità in mare, nei porti e in aeroporti;

- gli eventi e le attività recenti che richiedano misure di sicurezza in mare, nei porti e negli aeroporti;
 - le attività tecniche e specialistiche pertinenti alla cooperazione ai sensi del presente Accordo;
 - la legislazione nazionale vigente ed altre normative delle Parti, relative all'attuazione del presente Accordo, in particolare la normativa in materia di attraversamento delle frontiere nazionali ed i requisiti necessari per l'ingresso nell'altro Stato.
- (2) Le Autorità Competenti si scambiano, nei tempi prestabiliti, informazioni pertinenti alla messa a punto di analisi congiunte su questioni connesse alla sicurezza in mare, nei porti ed aeroporti.

Articolo 5

COLLEGAMENTI PER LE COMUNICAZIONI E TELECOMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le Autorità Competenti possono, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, intensificare le comunicazioni reciproche adottando le seguenti misure:

- nomina dei contatti, aventi, se possibile, una buona conoscenza della lingua dell'altra Parte;
- distacco a breve termine di esperti nel territorio dell'altra Parte, a richiesta;
- visite di studio reciproche di esperti;
- scambio di informazioni sui pertinenti collegamenti delle telecomunicazioni ed indirizzi di posta elettronica delle Autorità Competenti.

Articolo 6

ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Ai fini dell'incremento dell'efficienza nella cooperazione, di cui al presente Accordo, le Autorità Competenti possono:

- designare punti di contatto per le attività di coordinamento relative alla prevenzione e alla lotta contro i reati in mare, nei porti ed aeroporti, di cui all'articolo 1;
- mettere a punto analisi congiunte in materia di sicurezza e piani su attività operative in mare, nei porti ed aeroporti;
- svolgere attività operative coordinate in mare utilizzando apposite attrezzature e tecniche di polizia;
- informarsi reciprocamente sui gravi incidenti in mare e fornire le relative informazioni, senza pregiudizio per la competenza nazionale in materia di ricerca e soccorso.

Articolo 7

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La cooperazione tra le Autorità Competenti può anche concretizzarsi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare mediante:

- scambio di esperienze ed informazioni sulle metodologie e attività di polizia, includendo inoltre l'apprendimento della lingua dell'altra Parte;
- convocazione di riunioni di lavoro tra le Parti;
- formazione di esperti;
- partecipazione di osservatori nel corso di varie esercitazioni;
- scambio di visite di docenti.

B. FORME ORGANIZZATIVE SPECIALI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA

Articolo 8 SCAMBIO DI FUNZIONARI DI POLIZIA

- (1) Nel territorio delle Parti ed in particolare nei principali porti e aeroporti attraverso i quali si svolge il traffico internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia, possono essere effettuati scambi di funzionari di polizia quali osservatori su base temporanea.
- (2) I funzionari di cui al paragrafo 1 possono analizzare, scambiare e trasmettere le relative informazioni concernenti le attività connesse alle operazioni espletate in mare, nei porti ed aeroporti, e contribuiscono ad una cooperazione coordinata ai sensi del presente Accordo.
- (3) I particolari operativi di tale tipo di cooperazione saranno regolati dai protocolli da approvarsi da parte delle Competenti Autorità.

Articolo 9 GRUPPI DI LAVORO CONGIUNTI

Se opportuno, le Autorità Competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per svolgere operazioni di polizia nell'ambito delle quali i funzionari di una Parte possono, nel territorio dell'altra Parte, operare, soltanto a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Articolo 10 INVIO DI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO

- (1) Ciascuna Parte può, previo consenso dell'Autorità Competente dell'altra Parte, distaccare un ufficiale di collegamento presso le Autorità Competenti dell'altra Parte.
- (2) Gli ufficiali di collegamento possono prestare assistenza nel ruolo di consulenti ed esperti, trasmettendo informazioni nell'ambito delle istruzioni concordate da entrambe le Parti.
- (3) Gli ufficiali di collegamento inviati da una Parte presso uno Stato terzo, possono, previo mutuo accordo delle Autorità Competenti di entrambe le Parti, rappresentare anche gli interessi dell'altra Parte.

Articolo 11
ATTIVITA' OPERATIVE COORDINATE

- (1) In riferimento alle attività operative coordinate che possono essere espletate da funzionari delle Autorità Competenti nell'ambito del presente Accordo, l'uso dell'uniforme e di altri mezzi tecnici e ulteriori dettagli, come pure le disposizioni sulla responsabilità in materia di danni saranno stabiliti da un Protocollo di applicazione di cui all'Articolo 14.
- (2) I funzionari dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione dello stato in cui le attività sono svolte e operano solo a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

III. PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 12
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- (1) Le Parti concordano che i dati personali e particolari categorie di dati trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo e in conformità alle condizioni stabilite dalla Autorità Competente che li ha forniti. Tali dati si conformeranno alle disposizioni previste dalle Convenzioni Internazionali in materia di diritti umani.
- (2) I dati personali e particolari categorie di dati possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, ad altre Istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto al comma precedente.

Articolo 13
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVATEZZA

Le Parti garantiscono la riservatezza di tutti i dati trasmessi, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

- (1) Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Polizia della Repubblica di Croazia, possono, ove opportuno, stipulare protocolli per l'attuazione di attività operative coordinate in mare e di tutte le altre forme di cooperazione previste dal presente Accordo.
- (2) Le Autorità Competenti ai sensi del comma 1 del presente Articolo si danno reciproca notifica su tutte le circostanze pertinenti all'attuazione del presente Accordo e relativi protocolli.

Articolo 15
EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO SU ALTRI ACCORDI

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in altri accordi internazionali vincolanti per le stesse.

Articolo 16
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE


- (1) Le controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo e relativi protocolli vengono risolte dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Repubblica Italiana e dal Ministero dell'Interno della Repubblica di Croazia - Direzione Generale di Polizia.
- (2) Qualora le autorità competenti di cui al comma 1 del presente Articolo non possano risolvere una controversia, la stessa viene risolta tramite i canali diplomatici.

Articolo 17
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E CESSAZIONE DELL'ACCORDO

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si comunicheranno, attraverso canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle procedure giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore.
- (2) Il presente Accordo è stipulato per un periodo illimitato di tempo. Ciascuna Parte può denunciare con notifica scritta attraverso i canali diplomatici. In tal caso esso cesserà i suoi effetti dopo sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notifica di denuncia.

Fatto a Zagabria il 5 luglio 2011, in due originali, nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenze nell'interpretazione dell'Accordo, prevale il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Croazia



AGREEMENT

between

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

And

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

ON CROSS-BORDER POLICE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as "the Parties");

Having regard to the friendly relations between the two states;

Having regard to the national legislation and international legal obligations of both states;

Having regard to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, done at New York on 15 November 2000, which the Italian Republic and the Republic of Croatia signed at Palermo on 12 December 2000;

With the intention of reinforcing the cooperation between police authorities in the light of the Agreement on cooperation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia in the fight against illicit trafficking in narcotic and psychotropic substances, and against organized crime, signed in Rome on 28 May 1993;

Convinced that the cooperation at sea, seaports and airports is of utmost importance for successful combat against illegal migration flows;

Aiming at a more efficient action against cross-border crime by means of implementing harmonized measures and plans;

With the intention of restricting to the least possible extent illegal immigration and trafficking in human beings;

have agreed as follows:

I. GENERAL PROVISIONS**Article 1
FIELD OF COOPERATION**

The Parties shall commit themselves to carry out police cooperation activities in compliance with their national legislation in force and within the competence of the authorities indicated in Article 2 responsible for implementing this Agreement, in order to prevent and suppress all crimes and offences, especially those related to illegal immigration, trafficking in human beings and drug trafficking.

**Article 2
COMPETENT AUTHORITIES**

The competent police authorities (hereinafter referred to as "Competent Authorities") for the implementation of this Agreement shall be:

- for the Italian Republic: Ministry of the Interior, Department of Public Security;
- for the Republic of Croatia: the Ministry of the Interior, General Police Directorate with its internal organisational units, as well as local police units (hereinafter referred to as "Police Administrations") within the framework of their competence.

**Article 3
SCOPE OF COMPETENCE**

Under the present Agreement, the scope of competence shall be:

- in the Italian Republic: the scope of competence of the Ministry of the Interior, Department of Public Security;
- in the Republic of Croatia: territories of Police Administrations local competence: Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska, Šibensko-krninska, Splitsko-dalmatinska and Dubrovačko-neretvanska Counties;

II. COOPERATION**A. CROSS-BORDER POLICE COOPERATION****Article 4
EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN THE PARTIES**

(1) The Competent Authorities shall exchange information on:

- cross border crimes and offences committed at sea, seaports and airports, as mentioned in Article 1, perpetrators and participants in these acts, as well as the circumstances and manner in which they have been committed and the measures implemented;
- wanted persons and objects searched for;
- new forms of criminality at sea, seaports and airports;

- recent events and activities requiring security measures at sea, seaports and airports;
 - expert and technical activities relevant for the cooperation under the present Agreement;
 - the existing national legislation and other regulations of the Parties, relating to the implementation of the present Agreement, particularly on the regulations that provide for crossing the state border and on the prerequisites for the entry to the other state.
- (2) The Competent Authorities shall, within the pre-arranged timeframe, exchange information relevant for the drafting of joint analyses of security issues at sea, seaports and airports.

Article 5

COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATIONS CONNECTION

The Competent Authorities may, for the purposes of the implementation of the present Agreement, improve their mutual communication by means of the following:

- appointing contact persons with good language skills of the other Party, if possible;
- short-term secondment of experts to the territory of the other Party based on a request;
- reciprocal expert study visits;
- exchange of information on relevant telecommunications connections and electronic mail addresses of the Competent Authorities.

Article 6

HARMONISATION OF ACTIVITIES

For the purposes of the improvement of the cooperation efficiency under the present Agreement, the Competent Authorities may:

- appoint contact points for the activities of coordination concerning prevention and fight against crimes as mentioned in Article 1 at sea, seaports and airports;
- draft joint analyses of security issues and operative activities plans at sea, seaports and airports;
- carry out coordinated operational activities at sea also by using special police equipment and techniques;
- inform one another of major incidents at sea and provide related information, without prejudice to national competence on search and rescue.

Article 7

EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING

The Competent Authorities cooperation may also take place in the field of education and professional training, particularly by means of the following:

- exchanging of experience and information on the methods and forms of police work also including the learning of the other Party's language;

- convening working meetings between the Parties;
- training of experts;
- participating of observers during various exercises;
- exchanging of visiting lecturers.

B. SPECIAL ORGANIZATIONAL FORMS OF CROSS-BORDER POLICE COOPERATION

Article 8 EXCHANGE OF POLICE OFFICERS

- (1) In the territory of the Parties with reference to major seaports and airports through which the international traffic between the Italian Republic and the Republic of Croatia is being conducted, exchange of police officers may be carried out as observers on a temporary basis.
- (2) The officers as mentioned in paragraph 1 may analyze, exchange and transmit relevant information concerning all activities in connection with the operations carried out at sea, seaports and airports, and contribute to a coordinated cooperation under the present Agreement.
- (3) Operational details for this kind of cooperation will be regulated by protocols to be agreed by the Competent Authorities.

Article 9 JOINT WORKING GROUPS

Where appropriate, the Competent Authorities may establish joint working groups for conducting police tasks, within the framework of which the officers of one Party may, in the territory of the other Party, operate only on advisory or expert assistance level.

Article 10 SECONDMENT OF LIAISON OFFICERS

- (1) Each Party may, upon a prior consensus of the Competent Authority of the other Party, second a liaison officer to the Competent Authorities of the other Party.
- (2) The liaison officers may operate by providing advice and expert assistance, transmitting information within the framework of the instructions agreed by both Parties.
- (3) The liaison officers seconded by one Party to a third state may, upon a mutual agreement of the Competent Authorities of both Parties, represent the interests of the other Party as well.

Article 11 COORDINATED OPERATIONAL ACTIVITIES

- (1) With reference to the coordinated operational activities which may be carried out by the officers of the Competent Authorities within the framework of this Agreement, the use of uniform and other technical means and further details as well as provisions on liability in damages will be established by an implementation Protocol as referred to in Article 14.

- (2) The officers of the other Party are subject to the law of the state where the activities are carried out and operate only on advisory and expert assistance level.

III. DATA PROTECTION

Article 12

PERSONAL DATA PROTECTION

- (1) The Parties agree that personal data and special categories of data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and according to the conditions determined by the providing Competent Authority. Such data shall comply with the provisions envisaged by international conventions on human rights.
- (2) Personal data and special categories of data may be retransmitted for the purposes of this Agreement to other institutions only by previous written authorization of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

Article 13

PROVISIONS CONCERNING CONFIDENTIALITY

The Parties shall guarantee the confidentiality of all the transmitted data in compliance with their respective national legislation.

IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

- (1) The Ministry of the Interior - Department of Public Security of the Italian Republic and the Ministry of the Interior - General Police Directorate of the Republic of Croatia may, where appropriate, conclude protocols for carrying out coordinated operational activities at sea and all other forms of cooperation envisaged under the present Agreement.
- (2) The Competent Authorities under the paragraph 1 of the present Article shall notify each other of all circumstances relevant for the implementation of the present Agreement and related protocols.

Article 15

EFFECT OF THE PRESENT AGREEMENT ON OTHER AGREEMENTS

This Agreement shall not affect the existing rights and obligations arising out from other international agreements by which the Parties are bound.

Article 16
SETTLEMENT OF DISPUTES

- (1) The disputes concerning the interpretation or application of the present Agreement shall be settled by the Ministry of the Interior - Department of Public Security of the Italian Republic and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia - General Police Directorate.
- (2) When the competent authorities mentioned in paragraph 1 of the present Article cannot resolve a dispute, it shall be settled through diplomatic channels.

Article 17
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures for its entry into force have been completed.
- (2) This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may denounce this Agreement by giving the other Party notice in writing through diplomatic channels. In that case, this Agreement shall terminate six (6) months from the date on which the other Party has received the denunciation notice.

Done at Zagreb, on 5 July 2011, in two originals, in the Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Republic of Croatia

